

3 FEBBRAIO 2019



di Francesca Alderisi (\*)

francesca.alderisi@senato.it

**DAL PARLAMENTO /** In settimana al Senato si discuterà della riduzione dei parlamentari eletti a rappresentare i cittadini residenti fuori dall'Italia: si rischia la retrocessione in... Serie B

# Circoscrizione Estero addio?

**A**UGURANDO una buona domenica a tutti, torno con grande gioia ad esternarvi alcune riflessioni attraverso le pagine di "America Oggi", quotidiano che seguo da anni e che gentilmente concede a noi eletti all'estero questo prezioso spazio. In questa occasione, ci tenevo a parlarvi di una discussione che la prossima settimana accenderà il dibattito in Senato.

La Circoscrizione Estero è di nuovo in pericolo. Una proposta di legge costituzionale vorrebbe ridurre i parlamentari, diminuendo il numero già esiguo degli eletti oltre confine. Dagli attuali 18 (6 senatori e 12 deputati) si passerebbe a 12 (4 senatori e 8 deputati), trasformando così il loro ruolo in una semplice presenza simbolica. Quasi un accessorio ad ornamento del Parlamento e svuotato di significato. Come se, oggi, gli elettori all'estero non fossero sufficientemente sottorappresentati rispetto a quelli residenti in Italia. Insomma, una mossa anacronistica, fuori dal tempo, che ignora il crescente numero di connazionali che lasciano il nostro Paese. Un tentativo che si aggiunge a quelli degli anni passati con cui si è, di fatto, cercato di mettere la parola fine alla Circoscrizione Estero. Una spada di Damocle pende costantemente sopra la sua testa.

Un percorso lungo e accidentato che ho visto concretizzarsi, intervistando alcuni dei protagonisti, come il ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia (qui in una delle foto a me più care, a New York in occasione del Columbus Day durante il Gala della Columbus Citizens Foundation; © Vito Catalano) e spiegando in prima persona le modalità di voto agli italiani nel mondo nel programma "Sportello Italia". Un percorso segnato da intoppi e da ostacoli; difficoltà e tappe forzate, svolte e passi indietro. Questo, e molto altro, ha caratterizzato la storia della rappresentanza dei cittadini italiani residenti al di fuori del territorio nazionale, culminata con l'istituzione della Circoscrizione Estero e l'introduzione del voto per corrispondenza in loco nei primi anni Duemila. Una lunga marcia durata decenni che, però, rischia di subire l'ennesima battuta d'arresto con la riduzione del numero degli eletti oltre confine, come previsto dalla legge di riforma costituzionale che

sarà in esame la prossima settimana in Senato. Molti sono gli argomenti di cui potrei parlarvi, ma è evidente che questo sia un tema prioritario.

Occorre però riavvolgere il nastro della storia del voto all'estero per giudicare la riforma in questione e, allo stesso tempo, apprezzare la tenacia e la nobiltà delle motivazioni che spinsero molti ad ingaggiare quella che il ministro Tremaglia definì una "battaglia di civiltà". Se non così, infatti, come si potrebbe definire altrimenti? Alcuni ricorderanno che, per anni, scarsi erano stati gli interventi dello Stato per tutelare i diritti che, come cittadini, spettavano a tutti gli effetti ai suoi connazionali all'estero. Una collettività, quella degli emigrati, che solo in considerazione degli ottimi risultati raggiunti nei Paesi esteri aveva iniziato a sfatare quei luoghi comuni cui si erano sempre appellati i "contrari" al loro voto.

Riportando indietro le lancette del tempo, si scopre che questo tema è stato oggetto di un diffuso dibattito in Italia sin dagli inizi del secolo scorso, quando la questione dell'esercizio del voto per i nostri connazionali oltre confine cominciava a salire alla ribalta insieme all'aumento dei flussi migratori dalla Penisola. Già nei primi anni della nostra Repubblica veniva colta l'importanza di garantire la partecipazione alla vita politica del Paese anche dei cittadini residenti al di fuori del territorio italiano. A tutti, non solo a quei "pochi privilegiati che possono abbandonare la propria attività senza perdere il proprio posto di lavoro ed in grado di sostenere le spese cospicue del viaggio": così nel 1972 precisava l'on. Nencioni (Msi), commentando la beffa di dover venire in Italia ad esercitare il proprio diritto di voto per essere parte attiva della vita politica del Paese.

Poi, perché l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero divenisse effettivo -



come scrisse il ministro Tremaglia nella relazione ad una delle sue proposte di legge in materia - "non si poteva pensare che i connazionali che vivono al di là delle frontiere dovessero essere soltanto dei portatori di voto alle liste nazionali e non avessero il diritto di godere dell'elettorato passivo", ovvero quello di candidarsi alle elezioni. La svolta in questa battaglia si ebbe solo nel 2001 quando agli italiani residenti all'estero furono assegnati 12 deputati e 6 senatori, malgrado fossero più del triplo quelli previsti inizialmente da Tremaglia: 40 alla Camera e 20 al Senato.

Si vuole ora tornare indietro, mettendo in discussione i traguardi raggiunti? Dietrofront? Capite bene che si tratta di un viaggio che ha attraversato svariate generazioni, solcato confini temporali e visto la partecipazione di esponenti politici di tutti gli schieramenti. Tuttavia, una nuova, triste pagina potrebbe essere sul punto di essere scritta. Il diritto fondamentale alla rappresentanza degli italiani nel mondo ri-

schia di essere lesa fortemente e compresso ulteriormente.

"Che cosa significa in termini pratici?", vi chiederete. Perché il tutto sia più chiaro, è sufficiente considerare che, quando nel 2006 si votò per la prima volta nella Circoscrizione Estero, ad ogni parlamentare all'estero corrispondevano 150.000 elettori, mentre in Italia ad un parlamentare ne corrispondevano 50.600. Da allora, però, gli elettori oltre confine sono aumentati di più del 50%. Tanto che, stando ai dati dell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (Aire), nelle elezioni politiche del 2018 ad un deputato all'estero corrispondevano 400.000 elettori (ad un deputato in Italia circa 96.000); ad un senatore all'estero 800.000 elettori (ad un senatore in Italia 192.000).

E quasi superfluo sottolineare che, già oggi, il rapporto tra eletti ed elettori all'estero sia ampiamente squilibrato. Tale sbilanciamento verrebbe inasprito in modo ulteriore qualora la riforma costituzionale andasse in porto: un deputato eletto all'estero rappresenterebbe circa 700.000 abitanti (un deputato in Italia 150.000); un senatore eletto all'estero quasi 1 milione e 400.000 (un senatore in Italia circa 300.000).

Tutto ciò sarebbe la conferma di come ai nostri connazionali all'estero non venga riservata l'attenzione che meriterebbero. Una disparità tra cittadini, questa, in chiaro contrasto con la Costituzione, la quale non fa distinzioni sulla base della residenza. Viene all'occorrenza ricordata la storia della nostra gente all'estero, del prestigio che ha conquistato e del progresso che gli emigrati italiani hanno esportato laddove si sono insediati. "Esaltati in ogni continente - disse una volta Tremaglia - ma purtroppo dimenticati nel Parlamento italiano e persino discriminati". Concludo questa analisi con un'amara riflessione. Gli italiani che vivono lontano dal nostro Paese spesso, e a buon diritto, lamentano di essere trattati come cittadini di serie B. Forse non lo stiamo diventando anche noi eletti all'estero?

(\*) *Senatrice del Parlamento Italiano Circoscrizione Estero Ripartizione Nord e Centro America*



L'AVVOCATO

di Alfredo Perugi

lawfirmperugiusa@gmail.com

## "No Means No!": violenza sessuale, onta e disonore

attivo. Un caso frequente è quello della vittima ubriaca. Lo è in Italia come in USA, nei Campus o altrove. Occorre tuttavia distinguere se ciò sia dipeso da una sua condotta volontaria, ovvero se vi sia stata induzione da parte del molestatore. In tal ultimo caso, sarebbe riconosciuta l'aggravante, poiché si è detto, che l'aggressione è connotata da «modalità insidiose e fraudolente». Ed infatti il fatto che la vittima fosse ubriaca dovrebbe indurre a sospettare che la stessa abbia perso la lucidità necessaria per presentare un valido consenso all'atto sessuale. Ma se non vi è respingimento così come invocazioni di aiuto, si sarebbe potuto ingenerare nel molestatore la convinzione che la stessa fosse invece consenziente.

I casi dunque sono diversi e si può giungere a conclusioni differenti. Ed infatti il giudice italiano, in un caso relativo ad un stupro di gruppo con violenza "completa", ha infatti concesso le attenuanti facendo riferimento alla ripercussioni delle condotte tenute dalla vittima anche sul piano psichico. I casi devono allora essere analizzati singolarmente evitando di generalizzare e quindi affermare che poiché la vittima era ubriaca, indossava abiti succinti ovvero ancora che non abbia prestato resistenza, allora non trattasi di stupro.

Senza soffermarci su dati comparatistici tra i due Stati, i casi di archiviazione prima del processo, le libertà condizionali concesse, e le limitate detenzioni, parrebbero, in entrambi gli Stati, evidenziare come gli stupratori

abbiano la meglio. Denominatore comune è anche il silenzio delle vittime e dunque le poche denunce. In Italia, a differenza di quanto avviene in USA, i reati posti a tutela della sfera sessuale non sono indicati in un settore autonomo ed indipendente, ma nel libro secondo del Codice Penale, intitolato dei "Delitti contro la persona".

Come in USA, in Italia il presupposto per la sussistenza dei reati sessuali è innanzitutto la costrizione ma anche l'induzione ad un rapporto sessuale se l'altra persona non è in grado di dare il proprio consenso (perché ad esempio è ridotta in uno stato di inferiorità a causa di un ritardo mentale oppure in ragione di uno stato d'alterazione dovuta a sostanze alcoliche o stupefacenti - art. 609 ter c.p.).

Il delitto di violenza sessuale si incentra dunque sulla mancanza di consenso o sul dissenso della vittima, anche se gli elementi della violenza o minaccia, sono stati mantenuti dalla riforma del 1999 nell'art. 609-bis c.p. così come li riconosce l'FBI nella redazione dei suoi Uniform Crime Reports. Ma nella pratica la giurisprudenza italiana ha talvolta superato il requisito della violenza mezzo di costrizione, avvicinandosi ad un modello cd. consensualistico. A livello europeo, unicamente 8 Paesi (Irlanda, Regno Unito, Belgio, Cipro, Germania, Islanda, Lussemburgo e Svezia) su 31 definiscono lo stupro come sesso senza consenso. Come a dire che per i restanti Stati vi è stupro solo quando c'è violenza fisica, minaccia o coercizione.

Violenza o meno che sia, non è così semplice stabilire quando via il consenso. Nel 2008 la Cassazione stabilì che: «Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso».

Come può essere valutata una situazione di questo tipo? La mia opera mi spinge sempre nel trovare qualche appiglio; a generare il dubbio per aprire il varco verso una nuova configurazione del fatto. Magari, scervo da forzature, rinvegno sempre elementi determinanti, ma il dilemma tra chi, forse, ha cercato quella situazione e chi invece ne è vittima, rimane sempre. Allora si ripensa al presunto molestatore, alle motivazioni che lo hanno mosso, alle conseguenze di un gesto fulmineo che può rovinare la vita propria come quella degli altri. Se ne è fatta di strada nel tempo, da quando, ad esempio fino agli anni '80, prima dell'abrogazione dell'art 544 c.p., si assolveva dall'accusa di stupro colui che accettava di sposare la vittima. Di fatto, tuttavia, oggi lo stupro rimane un fatto ineluttabile in Italia come nel resto del mondo.

Per domande o curiosità: [www.studiolegaleperugi.it](http://www.studiolegaleperugi.it)

**I**NIZIAMO l'anno e parliamo di stupro. Lo so non è il massimo per cominciare. Ma lo stupro è una realtà in Italia, in America, come nel resto del mondo, ed il diritto penale svolge quella funzione di prevenzione generale in linea con l'orientamento culturale del tempo. Accettare un caso di stupro, suscita sempre qualche riserva. In alcuni casi efferati quanto riprovevoli, senz'altro potrei determinarmi nel rifiutare l'incarico. Ma se lo stupratore tale non è, se la comunicazione del consenso appare ambigua nel messaggio della seduzione sessuale, se dunque, una serie di fraintendimenti da parte della partner incidono sulla sequenza degli eventi nel suo complesso, allora il caso cambia e l'attenzione è massima. Massima per gli effetti devastanti che ne possono derivare in caso di condanna, così come in quello di proscioglimento, visto che il presunto molestatore resterà tale.

Basta pensare che oggi potrebbe essere punito più severamente il caso in cui più soggetti tocchino il fondoschiena ad una persona, rispetto alla commissione di uno stupro feroce e prolungato da parte di un singolo soggetto